Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3171

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CASELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2012

Modifiche all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge che segue intende riaprire i termini della sanatoria edilizia prevista dall'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Sono ancora troppe le pendenze urbanistiche in essere che con l'approvazione del presente disegno di legge possono essere sanate definitivamente consentendo da una parte un riordino del territorio e dall'altra entrate per le casse statali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, al sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 26:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera *e)* del comma 27 del presente articolo»;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* nelle aree non soggette a vincoli di inedificabilità assoluta, come previsto dagli articoli 32 e 33 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio, in mancanza della quale si applica la legislazione nazionale.»;

b) al comma 27, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni

ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere.».

€ 1,00